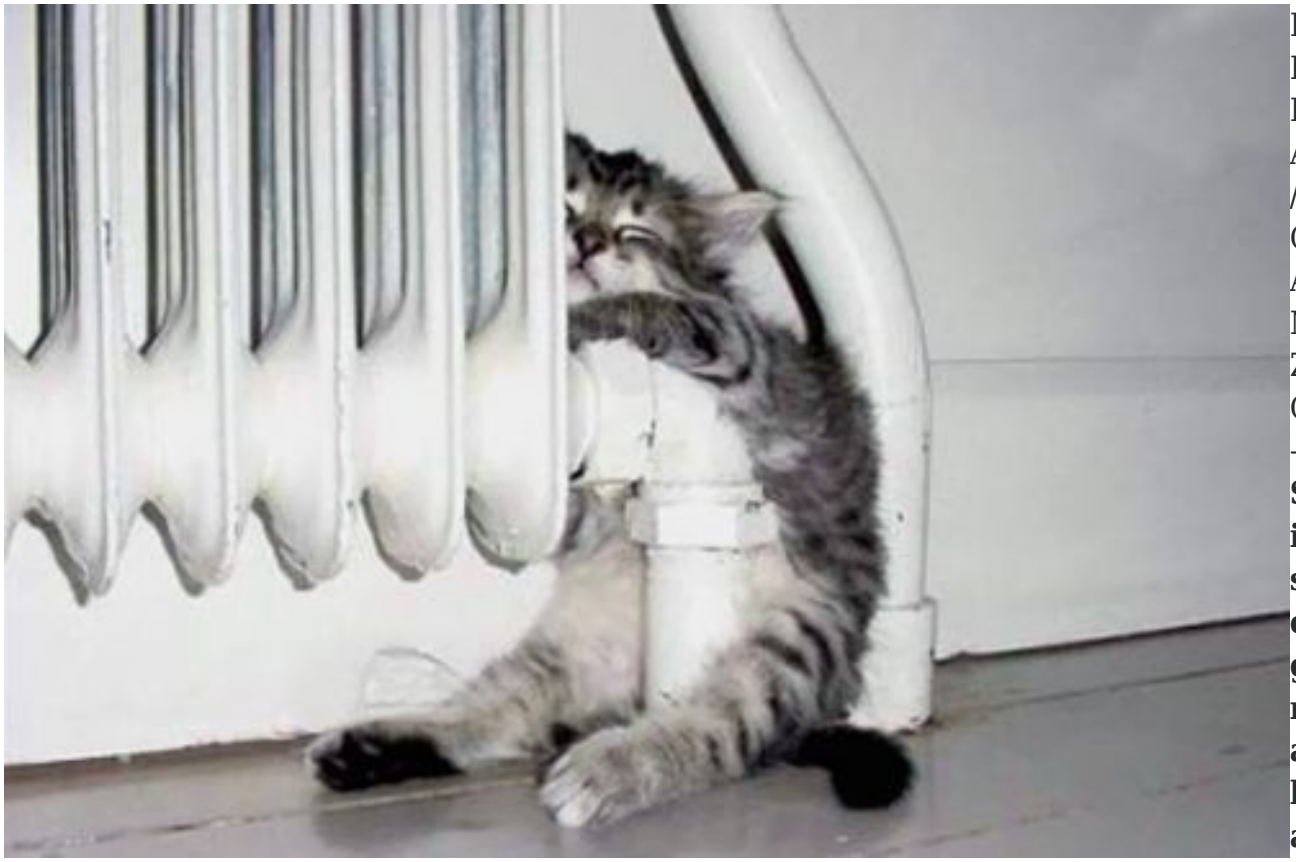

ERBA/CANZO – **Si segnala la possibilità di anticipare l'accensione degli impianti di riscaldamento per un massimo di 7 ore giornaliere.**
Non verrà emessa alcuna ordinanza del Sindaco in quanto questa "serve esclusivamente per estendere, in caso di condizioni atmosferiche particolarmente avverse, il periodo di accensione a pieno regime (14 ore)".La legge di riferimento è il DPR 26/08/1993 n. 412 che è stato modificato dal DPR 16/04/2013 n. 74.
L'articolo 4, comma 2 del DPR n. 74/2013 sancisce infatti che "L'esercizio degli impianti termici p**er la climatizzazione invernale è consentito con i seguenti limiti relativi al periodo annuale e alla durata giornaliera di attivazione, articolata anche in due o più sezioni:**

a) Zona A: ore 6 giornaliere dal 1° dicembre al 15 marzo;
b) Zona B: ore 8 giornaliere dal 1° dicembre al 31 marzo;
c) Zona C: ore 10 giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo;
d) Zona D: ore 12 giornaliere dal 1° novembre al 15 aprile;
e) Zona E: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile;
f) Zona F: nessuna limitazione."

Al di fuori di questi periodi, gli impianti termici "possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e, comunque,**con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria**".

I sindaci, con propria ordinanza, possono dunque ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente

massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili.